

Calcio e Tutela Giudiziaria

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito quanto stabilito in precedenza dalle Corti di merito, in relazione al fallo di reazione.

Confermando quanto già stabilito dalla Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la multa inflitta in primo grado ad un giocatore il quale aveva colpito ad un occhio ferendolo un avversario, condannandolo per lesioni colpose, la Cassazione ha stabilito che "il fallo di reazione può costituire reato ogniqualvolta venga superata la soglia "del rischio consentito" e cioè tutte le volte che viene consapevolmente posta a repentaglio l'incolumità del giocatore avversario, in quanto nessun attenuante può essere concessa ad un comportamento che non si limiti ad essere rudemente agonistico ma trascenda nella violenza e nel disprezzo dell'altrui integrità." (Cassazione Sezione Penale n°24942/2001).

In riferimento alle coperture di Tutela Giudiziaria, la garanzia di Vita privata avrebbe permesso al danneggiato di usufruire dell'assistenza necessaria per le spese di legali e eventuali perizie richieste dal giudice, nel caso dell'inizio di un'azione di risarcimento. Per quanto concerne l'autore del fallo, nel caso di presenza e operatività della garanzia di responsabilità civile, che interviene nel caso di danni causati a terzi, la polizza di tutela Giudiziaria interviene per la parte di spese che resta a Suo carico, ad integrazione da quanto previsto dalla garanzia di RC, sempre che non sia accertata la volontarietà (non colposità) del fatto.

Nel caso in cui l'autore fosse stato imputato di lesioni non colpose, la garanzia varrebbe nel caso di "derubricazione" del reato in non colposo, o nel caso di sentenza definitiva di assoluzione, con susseguente rimborso delle spese legali sostenute.